

Locarno, 5 dicembre 2018

Lodevole

Consiglio Comunale
a.c.a della signora Presidente
Palazzo Marcacci

6600 Locarno

Proposta di emendamento al centro costo 104 Autosilo Largo Zorzi: 390.11 “addebito interno per ammortamenti”

Signora Presidente del Consiglio Comunale,
colleghe e colleghi,

non volendo entrare in questa sede sul trasferimento da bene amministrativo a bene patrimoniale contro il parere degli Enti Locali, siamo comunque dell’avviso che nel rispetto del principio economico e della leggibilità dei conti che prevede un ammortamento annuo su abitazioni e stabili da reddito e in riferimento all’articolo 13 del “Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e attualmente ancora in vigore che prevede espressamente che “ Gli ammortamenti sulle abitazioni locative costruite con aiuti federali e/o cantonali e sugli stabili da reddito patrimoniali sono calcolati secondo principi commerciali”.

Reputiamo giusto e corretto inoltrare il seguente emendamento:

- si chiede di introdurre un ammortamento calcolato su principi commerciali al centro costo 104 Autosilo Largo Zorzi: 390.11 “addebito interno per ammortamenti”, come da art. 13 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

A titolo abbondanziale va considerando come l’acquisto dello stesso non possa essere interpretato unicamente come investimento finanziario in quanto è stato finanziato parzialmente con contributi sostitutivi per posteggi nella misura di fr. 3.7 milioni.

Il presente emendamento viene sottoposto alla Commissione della Legislazione per una sua valutazione essendo, probabilmente, di natura sostanziale in base all’art. 38 cpv. 2 LOC.

Con ossequio.

Pier Mellini

Damiano Selcioni

Pierluigi Zanchi

Sabina Snozzi Groisman

Fabrizio Sirica

Sabrina Ballabio Morinini

Rosanna Camponovo

Allegati:

- mail SEL 4.10.2017

- lettera SEL 22.06.2018

- circolare SEL ai Municipi del 5.07.2018

- mail SEL del 23.11.2018

Filippini Gabriele

Da: Filippini Gabriele
Inviato: mercoledì, 4. ottobre 2017 08:39
A: 'DAVIDE GIOVANNACCI'
Oggetto: I: Autosilo

Ciao Davide,
secondo la SEL gli autosili devono rimanere beni amministrativi.
Ci sentiamo
Saluti

Gabriele

Da: Rossetti Nicola [mailto:Nicola.Rossetti@ti.ch]
Inviato: mercoledì, 4. ottobre 2017 07:40
A: Filippini Gabriele
Cc: Derighetti John
Oggetto: R: Autosilo

Egregio Sig. Filippini,

rispondiamo come segue alla sua domanda riguardante l'autosilo Largo Zorzi e gli altri autosili previsti in futuro nella Città di Locarno.

Seppure un autosilo sia un'opera che tende ad autofinanziarsi attraverso le tariffe e le tasse di posteggio (ma anche il servizio raccolta rifiuti a approvvigionamento idrico lo sono), è preponderante il fatto che lo stesso risponda ad un bisogno pubblico quale quello della gestione del traffico. Riteniamo quindi che questo tipo di opera, al pari dei posteggi pubblici, sia da considerare a tutti gli effetti un bene amministrativo, senza possibilità di trasformazione in bene patrimoniale (si veda anche il Manuale di contabilità dei comuni ticinesi, cap. 6.2).

A titolo abbondanziale, per ciò che concerne gli ammortamenti e come già avvenuto in casi analoghi, la nostra Sezione è disponibile a concedere, su istanza motivata e ritenuto il consenso del Consiglio comunale, una deroga al principio dell'ammortamento sul valore residuo. Ciò sarebbe inoltre opportuno al fine di garantire un corretto recupero dell'IVA precedente.

L'introduzione del nuovo piano contabile MCA2 modificherà probabilmente il sistema di ammortamento (passando dal sistema degressivo a quello lineare), ma non è prevista una modifica delle regole di assegnazione tra BA e BP. Il criterio della redditività non è (più) ritenuto importante ai fini dell'assegnazione ai BP; determinante è piuttosto lo scopo pubblico, in forza del diritto pubblico o di scelte di interesse collettivo. Immobili comunali da reddito, ad esempio, sono patrimoniali solo se non presentano alcuno scopo pubblico. (vedi Raccomandazione MCA2 no. 11, Tab. 11.1, <http://www.srs-csppc.ch/it/raccomandazioni-dalla-conferenza-dei-direttori-cantonali-delle-finanze-n18001>).

Approfittiamo del presente e-mail pure per ricordarle di inviare in formato elettronico alla mia collega Sig.ra Baroni il consuntivo 2016.

Restando a disposizione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dalla SEL

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Sezione degli enti locali
Nicola Rossetti
Via Salvioni 14
CH-6501 Bellinzona
tel +41 (0)91 814 17 29
fax +41 (0)91 814 17 19
e-mail: nicola.rossetti@ti.ch

Da: Filippini Gabriele [<mailto:filippini.gabriele@locarno.ch>]

Inviato: lunedì, 2. ottobre 2017 10:40

A: Rossetti Nicola

Oggetto: Autosilo

Egregio signor Rossetti,

nel gennaio di quest'anno la Città ha acquisito l'autosilo Largo Zorzi per un costo di 13.3 milioni di franchi. Sulla base del messaggio municipale numero 13, votato dal CC nella seduta del 21 novembre 2016, il credito è stato iscritto nella categoria dei beni amministrativi (cfr. allegato).

Già durante la discussione in Commissione della Gestione, alcuni membri avevano chiesto se non era possibile considerarlo come bene patrimoniale.

In effetti, se è vero che l'acquisto dell'autosilo è dettato anche da aspetti di natura pianificatoria, come ad esempio soluzione al problema di parcheggi in centro o la risposta alla riduzione del numero di parcheggi in superficie, le riflessioni di natura finanziaria sono preponderanti. In questo senso l'autosilo è da considerarsi come un oggetto di reddito.

Mi permetto quindi chiederle un parere in merito alle seguenti questioni:

- 1) È possibile considerare l'autosilo Largo Zorzi come bene patrimoniale e quindi prevedere una sua trasformazione da amministrativo a patrimoniale?
- 2) Se sì, in seguito è pensabile una sua eventuale rivalutazione, sulla base di una perizia, con conseguente ammortamento supplementare della sostanza amministrativa?
- 3) Nel Piano finanziario, che sarà pubblicato a breve, abbiamo inserito i seguenti altri autosili: su terreno ex Balli per 5.0 milioni, autosilo a Locarno Monti per 2.6 milioni, autosilo a Solduno per 3.5 milioni). È possibile registrare questi nuovi autosili come beni patrimoniali?
- 4) Vi sono differenze nelle risposte se consideriamo le norme attualmente in vigore oppure quelle fra alcuni anni (2019, 2020?) relative al nuovo piano contabile?

La ringrazio per un suo riscontro e le auguro una buona settimana.

Gabriele Filippini
(091 756 31 32)

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

MUNICIPIO di LOCARNO

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

27 GIU. 2018

R

trasmesso a
MUNICIPIO
GIURIDICO
FINANZE

Funzionario
incaricato

Sezione degli enti locali

Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona

telefono
e-mail

091/814.17.11
di-sel@ti.ch

Municipio della Città di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Bellinzona

22 giugno 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Autosilo Largo Zorzi - Cambiamento da bene amministrativo a bene patrimoniale

Egredi signori Sindaco e Municipali,

dalla stampa degli scorsi giorni abbiamo appreso che il Consiglio comunale di Locarno, in data 28 maggio 2018, ha approvato il trasferimento di un certo numero di investimenti comunali dai beni amministrativo a quelli patrimoniali, tra questi l'autosilo di Largo Zorzi, recentemente acquistato dalla Città.

Al riguardo richiamiamo il parere formulato per posta elettronica in data 4 ottobre 2017 dalla nostra Sezione al vostro Direttore dei servizi finanziari, con il quale si confermava come l'autosilo di Largo Zorzi rappresenta indubbiamente un bene amministrativo, essendo l'acquisto dello stesso motivato in larga misura con l'interesse pubblico della Città nella sua proprietà.

Tale tesi è ulteriormente corroborata dal fatto che lo stesso è stato acquistato (e assegnato allora ai beni amministrativi) finanziandolo parzialmente con i contributi sostitutivi per posteggi, nella misura di fr. 3,7 mio (cfr. decisione del CC di Locarno del 21 novembre 2016). Questo finanziamento esclude quindi del tutto l'ipotesi che l'autosilo sia stato acquisito a semplice titolo di investimento finanziario, caratteristica dei beni patrimoniali.

Nel citato parere menzionavamo pure il futuro (probabile) cambiamento di sistema di ammortamento, legato all'introduzione del nuovo modello contabile MCA2, che dovrebbe portare all'adozione di ammortamenti lineari in base alla durata di utilizzo degli investimenti. Inoltre ci esprimevamo sulla possibilità di concedere una deroga già oggi al sistema di ammortamento adottato per l'autosilo, passando dalla modalità degressiva a quella lineare.

Ora, la decisione adottata dal CC di Locarno del 28 maggio u.s. contravviene alla corretta attribuzione dei beni comunali. A pochi anni dall'introduzione di MCA2 nei comuni, pur invitandovi a tale passo, rinunciamo ad imporvi di ripristinare la corretta esposizione a bilancio dell'autosilo. In sede di introduzione di MCA2, e meglio con la prevista approvazione dei piani dei conti comunali, difficilmente potrà però essere avallata l'inclusione dell'opera in oggetto tra i beni patrimoniali.

Restiamo a disposizione, anche per un eventuale incontro, e vi chiediamo di consegnare copia della presente lettera alla Commissione della Gestione.

Vogliate gradire, Signori Sindaco e Municipalì, i sensi della nostra stima.

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Il Capoufficio della
gestione finanziaria:

J. Derighetti

Copia p.c. a:

- Commissione della gestione della Città di Locarno, per il tramite del Municipio;
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch).

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

Sezione degli enti locali

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
di-sel@ti.ch

Ai
Municipi del Cantone Ticino

Tramite portale AC

Bellinzona
5 luglio 2018



Ns. riferimento
DJ

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20180705-7

Beni patrimoniali e beni amministrativi - Regole per l'assegnazione

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

negli ultimi tempi abbiamo rilevato come in alcuni comuni sia emerso, nel dibattito politico, il tema della collocazione dei beni comunali nelle due principali categorie *patrimoniale* (BP) o *amministrativo* (BA). In taluni casi ciò ha portato a decisioni di riqualifica, in particolare da BA a BP.

Non è estranea a questa tendenza la prospettiva della *rivalutazione dei BP a valore venale* prevista con l'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato MCA2. Altra motivazione che sembrerebbe indurre i comuni a prospettare il passaggio di alcuni BA in BP è l'obiettivo di ridurre il costo per ammortamenti e/o diminuire il debito pubblico (definitivo appunto come Capitale dei terzi + Finanziamenti speciali - BP).

Vogliamo qui richiamare soprattutto il fatto che l'assegnazione degli investimenti nelle categorie BA e BP deve essere fatta tenendo conto dell'effettiva destinazione dei beni e non può essere decisa in base ad altre motivazioni.

Innanzitutto vogliamo ricordare come il modello **MCA2**, riservata la procedura in corso di adozione delle necessarie modifiche legislative (il messaggio governativo è stato recentemente licenziato, vedi MG no. 7553 del 27 giugno 2018), **porterà le seguenti novità:**

1. la **valutazione dei beni patrimoniali al loro valore venale**. Ciò avverrà direttamente a capitale proprio al momento del passaggio al nuovo sistema; in seguito, le rivalutazioni periodiche avranno effetto sul conto economico. I BP non saranno più sottoposti ad ammortamenti pianificati;
2. per quanto riguarda gli **ammortamenti** (che riguarderanno solo i BA), si passerà dal sistema degressivo a quello lineare in funzione della durata di utilizzo; di conseguenza non sarà più imposto un tasso minimo complessivo sulla sostanza ammortizzabile (oggi pari all'8%). E' da

prevedere quindi, per i nuovi investimenti, una forte diminuzione della spesa di ammortamento iniziale. Difficile invece prevedere l'impatto del nuovo sistema sugli investimenti presenti a bilancio al momento del passaggio al nuovo modello, anche se è pure ipotizzabile, in generale, una minore spesa di ammortamento rispetto alla situazione attuale.

Distinzione degli investimenti tra BP e BA

Il progetto di revisione della LOC, oggetto del citato MG no. 7553, definisce come segue le due categorie:

¹ I beni **amministrativi** comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

² I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

¹ I beni **patrimoniali** comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.

² I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

La distinzione tra BA e BP (si intende qui in particolare i beni materiali, ma anche le partecipazioni) dipende quindi primariamente dallo **scopo** per il quale sono stati acquisiti o che viene loro assegnato: di prevalente **interesse pubblico** (BA) oppure di investimento finanziario (BP). In quest'ultimo caso va tenuto in considerazione il divieto di speculazione¹.

I **beni patrimoniali** non servono *direttamente* ad assolvere compiti pubblici ma assumono piuttosto un carattere di investimento finanziario² oppure, come potrebbe essere nel caso dei terreni, come riserva per scopi pubblici futuri, ancora senza destinazione.

Di principio, visto lo scopo primario di un Comune (cfr. art. 2 LOC³), la considerazione dei beni comunali dovrebbe quindi essere prevalentemente di carattere "**amministrativo**", quindi motivata dalla necessità di adempiere, direttamente tramite i servizi comunali ma anche indirettamente tramite enti esterni (di terzi), ad un compito pubblico (per legge o per scelta).

Nell'ambito dell'elaborazione del nuovo Manuale di contabilità e gestione finanziaria dei comuni ticinesi si cercherà di meglio precisare gli elementi utili a una corretta assegnazione dei beni comunali.

Già sin d'ora possiamo però indicare come lo scopo pubblico, e quindi l'assegnazione di un bene alla categoria "**bene amministrativo**", è in ogni caso presunto allorché i beni:

- servono all'esecuzione di compiti imposti dal diritto superiore;
- sono destinati a scopi pubblici dalla pianificazione territoriale;
- sono finanziati, anche solo parzialmente, da tributi pubblici, quali sussidi, contributi di miglioria o di costruzione, contributi sostitutivi, tasse d'uso imposte dalla legge, ecc.
- sono destinati alla partecipazione in società di diritto privato, decisa non quale investimento finanziario (che facilmente potrebbe scontrarsi con il divieto di speculazione), ma in quanto imprese che forniscono servizi di interesse collettivo. Ne sono esempi presenti già oggi nei comuni ticinesi: l'esternalizzazione di servizi pubblici primari, la sopravvivenza di settori

¹ Per speculazione (...) si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolta come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato (attuale art. 38 cpv. 2 RALOC)

² Possono quindi servire in modo "indiretto" lo scopo pubblico, contribuendo ad esempio al conseguimento di un reddito.

³ Il Comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

economici altrimenti minacciati (vedi impianti di risalita), il controllo su servizi ritenuti fondamentali quali l'elettricità o il gas, la promozione di servizi nel campo delle energie rinnovabili, ecc.

La tabella sottostante riporta alcuni esempi di BA e BP.

Beni amministrativi	Beni patrimoniali
- Stabili scolastici	- Stabili locativi (senza legami con scopi pubblici e senza finanziamenti pubblici o sussidi per pigione moderata)
- Stabili amministrativi	- Terreni di riserva
- Strade	- Carte valori
- Partecipazioni in società che erogano servizi pubblici	- Stabili destinati alla vendita
- Boschi, pascoli, corsi d'acqua	
- Canalizzazioni	
- Posteggi, autosili, porti, aeroporti	
- Contributi per investimenti a terzi	
- Terreni in zona AP-EP	

Con la presente circolare intendiamo in definitiva rendere attenti i comuni sulla necessità di una corretta assegnazione dei beni comunali, evitando scelte legate alla mera convenienza budgetaria.

Nell'ambito dell'approvazione dei piani dei conti dei comuni, che sarà necessaria al passaggio a MCA2, ci riserveremo se del caso di prendere contatto al fine di correggere eventuali assegnazioni palesemente contrarie ai principi qui esposti.

Vi invitiamo a voler consegnare copia della presente circolare alla Commissione della gestione ed all'Organo di controllo esterno del Comune.

Nel ringraziarvi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi i sensi della nostra stima.

Il Capo Sezione.



M. Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:



C. Biasca

Il Capoufficio della
gestione finanziaria:



J. Derighetti

Copia p.c. a:

- Commissione della gestione, per il tramite dei Municipi
- Ai rispettivi Organi di controllo esterno, per il tramite dei Municipi
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch).

Da: Rossetti Nicola Nicola.Rossetti@ti.ch
Oggetto: R: Autosilo Largo Zorzi
Data: 23 novembre 2018 08:27
A: Pier Mellini pmellini@ticino.com
Cc: Derighetti John john.derighetti@ti.ch

RN

Egregio Signor Mellini,

rispondiamo quanto segue alla sua richiesta riguardante l'autosilo di Largo Zorzi.

Richiamata la nostra circolare ai Comuni del 5 luglio u.s. ribadiamo in entrata che gli autosili comunali sono - di principio - da considerarsi beni amministrativi e di conseguenza per gli stessi siano da prevedere ammortamenti in ossequio all'art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc).

Sul caso specifico dell'Autosilo Largo Zorzi, la nostra Sezione ha già avuto modo di esprimersi all'indirizzo del Municipio di Locarno (con copia alla commissione della gestione) il 22 giugno u.s.; dalla stessa comunicazione riprendiamo in particolare il seguente passaggio:

"la decisione adottata dal CC di Locarno del 28 maggio u.s. contravviene alla corretta attribuzione dei beni comunali. A pochi anni dall'introduzione di MCA2 nei comuni, pur invitandovi a tale passo, rinunciamo ad imporvi di ripristinare la corretta esposizione a bilancio dell'autosilo. In sede di introduzione di MCA2, e meglio con la prevista approvazione dei piani dei conti comunali, difficilmente potrà però essere avallata l'inclusione dell'opera in oggetto tra i beni patrimoniali."

Aggiungiamo pure come, in un nostro parere precedente (4.10.2017) formulato per posta elettronica al vostro Direttore dei servizi finanziari, avevamo indicato la possibilità di ottenere una deroga all'ammortamento degressivo, ciò considerato in particolare l'assoggettamento dell'Autosilo all'IVA (problema legato al recupero dell'IVA precedente), deroga già concessa ad altri comuni per oggetti simili. Ciò avrebbe permesso di applicare da subito un ammortamento lineare, coerente con la durata di vita residua dell'opera.

In conclusione, confermiamo che l'inclusione dell'autosilo nei BP non è corretta, così come (di conseguenza) il non prevedere alcun ammortamento sullo stesso.

Sperando con ciò di aver evaso la sua richiesta e restando a disposizione per ulteriori informazioni, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Per la SEL

Nicola Rossetti
Ispettore
Tel. + 41 91 814 17 29
Fax + 41 91 814 17 19
nicola.rossetti@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6500 Bellinzona
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

-----Messaggio originale-----

Da: Pier Mellini [<mailto:pmellini@ticino.com>]

Inviato: martedì, 20. novembre 2018 07:57

A: Rossetti Nicola

Cc: Pier Mellini; Stefano Lucignano; Mauro Cavalli; Pini Nicola GC EXT; Damiano Selcioni; Bruno Bärswyl; Simone Merlini; Angelo Pelloni; Gianbeato Vetterli; Valentina Ceschi; Simone Beltrame

Oggetto: Autosilo Largo Zorzi

Buongiorno,

Le scrivo in qualità di membro della Commissione della Gestione del Comune di Locarno, i cui colleghi mi leggono in copia.

In data 28 maggio u.s. il Consiglio comunale approvava il M.M. concernente la trasformazione di alcuni beni di proprietà della Città da amministrativi a patrimoniali.

Fra questi beni figura anche l'autosilo di Largo Zorzi che nei Preventivi 2019 figura alla voce ammortamenti a fr. 0.00.

Nella vostra circolare ai Municipi, che di transenna mai è stata trasmessa alla Commissione della Gestione come da voi indicato, nella tabella a pag. 3 figura come "Posteggi, autosili, porti e aeroporti" siano da considerare beni amministrativi e quindi soggetti ad ammortamenti.

Faccio notare che prima della trasformazione da BA a BP, nel 2017 erano stati ammortizzati fr. 676'000, il che corrisponde al 7.06% su un totale di fr. 9'570'000.

Di fronte a questa incongruenza chiedo cortesemente un vostro parere.

In attesa di una Sua risposta, voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Pier Mellini, consigliere comunale e membro della CdG della città di Locarno